

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8  
DI CAGLIARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 235 DEL 05 /06 /2023**

Proposta n. 252 del 30/05/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE**

**OGGETTO: Dott.ssa Garofalo Alessandra – Dirigente Medico di 1° livello presso la SC CSM Cagliari 4 – sospensione del rapporto di lavoro con conservazione del posto e dell'incarico dirigenziale per richiamo alle armi con decorrenza dal 29 maggio al 01 dicembre 2023.**

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Viviana Angioi	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Gianluca Calabrò	
Il Responsabile della Struttura proponente	Dott. Marcello Tidore	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI  NO

## IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii;

**vista** la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

### **viste**

- la Deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari a far data dal 1 gennaio 2022 e ha individuato la sede legale della stessa;
- la Deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

**vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4 gennaio 2022 con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

**viste** le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 09/09/2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

**vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/10/2022 con la quale il Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

**considerato** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**dato atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

**vista** la normativa di riferimento e in particolare:

- L’art. 47 del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019 che disciplina sotto il profilo giuridico ed economico l’assenza dal servizio per richiamo alle armi dei dirigenti:
  - Richiamo alle armi - 1. I dirigenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto e dell’incarico in conformità alle disposizioni contrattuali contenute nel Capo II rubricato “Il sistema degli incarichi dirigenziali” di cui al presente CCNL per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai

fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'Azienda o Ente corrisponde il trattamento economico previsto ai sensi dell'art.1799 del D.Lgs n. 66 del 2010;

- Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai dirigenti richiamati alle armi, l'Azienda o Ente corrisponde l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall' amministrazione militare.
- Alla fine del richiamo il dirigente deve porsi a disposizione dell'Azienda o Ente per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.

**visto** altresì il D.lgs 15/03/2010 n. 66 “*Codice dell’Ordinamento militare*” ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 990 – Conservazione del posto di lavoro –  
*“Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.[...]”;*
- art. 1799 – Retribuzione delle forze di completamento –
  1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno.
  2. Agli ufficiali delle forze di completamento, che sono lavoratori dipendenti pubblici, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate e attribuite ai sensi del comma 1, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato;

**premesso** che con istanza acquisita al protocollo generale ASL Cagliari con num. PG/2023/37803 del 16/05/2023, la Dott.ssa Garofalo Alessandra, dipendente di questa Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di 1° livello presso la SC CSM Cagliari 4, ha chiesto la sospensione del rapporto di lavoro con conservazione del posto e dell'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019 per richiamo alle armi per il periodo dal 29 maggio al 01 dicembre 2023;

**preso atto** della nota del Comando Interregionale Marittimo Nord ascritta al protocollo ASL n. 8 di Cagliari n. PG/2023/0039357 del 22/05/2023, con la quale si è disposto il richiamo alle armi della Dott.ssa Garofalo Alessandra, per il periodo dal 29 maggio 2023 al 01 dicembre 2023;

**dato atto** della sussistenza dei presupposti di cui alla normativa innanzi citata;

**ritenuto** in forza della nota innanzi specificata, di dover prendere atto della sospensione del rapporto di lavoro del Dott.ssa Garofalo Alessandra, con diritto alla conservazione del posto e dell'incarico dirigenziale, mantenendone la retribuzione come per legge, per tutto il periodo di richiamo temporaneo in servizio, ovvero dal 29 maggio al 01 dicembre 2023, precisando che il dipendente ha l'obbligo di riprendere servizio entro 15 (quindici) giorni dalla fine del richiamo;

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Roberto Massazza		Dott. Gianluca Calabrò	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

per le motivazioni sopra riportate

### DELIBERA

**1) di prendere atto** che con istanza acquisita al protocollo generale ASL Cagliari con num PG/2023/37803 del 16/05/2023, la Dott.ssa Garofalo Alessandra, dipendente a tempo indeterminato della ASL Cagliari, dirigente medico di 1° livello in servizio presso la SC CSM Cagliari 4, ha chiesto la sospensione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. del 19.12.2021, in forza del precetto n. 0015974 del 17/05/2023 del Comando Interregionale Marittimo Nord col quale la dirigente medesima è stata richiamata in servizio temporaneo presso Marina Ovest Cagliari, per il periodo dal 29 maggio al 01 dicembre 2023.

**2) di dare atto**, a seguito del precetto innanzi richiamato, della sospensione del rapporto di lavoro della Dott.ssa Garofalo Alessandra, con diritto alla conservazione del posto e dell'incarico dirigenziale, per tutto il periodo di richiamo in servizio temporaneo, ovvero dal 29 maggio al 01 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 47 del C.C.N.L. Area Sanitaria del 19.12.2019 e 990 del DLgs 15 marzo 2010, n. 66;

**3) di corrispondere** al dipendente, per il periodo di richiamo alle armi, il trattamento economico spettante, secondo quanto previsto dall'art. 1799 del DLgs 15 marzo 2010, n. 66;

**4) di dare atto** che il periodo in argomento viene computato ai fini dell'anzianità di servizio;

**5) di dare atto**, altresì, che il dipendente ha l'obbligo di presentarsi in servizio entro 15 (quindici) giorni dalla fine del richiamo e che quest'ultimo periodo non è retribuito;

**6) di stabilire** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL Cagliari;

**7) di trasmettere** copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Marcello Tidore

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL8 dal 05 /06 /2023 al 20 /06 /2023

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato

Dott. / Dott.ssa Patrizia Ollosu